



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, in applicazione dell'art. 14 dello Statuto del Comune di Falconara Marittima, disciplina i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'albo comunale delle libere forme associative; disciplina inoltre le tipologie, le caratteristiche generali e i criteri di erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in ottemperanza dell'art. 12 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni.

ART. 2 - Finalità

Il Comune di Falconara Marittima, in conformità a quanto stabilito dell'art. 14 dello Statuto Comunale, valorizza le libere forme associative presenti sul territorio, costitutesi nel rispetto dei principi costituzionali e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia e volte a promuovere lo sviluppo della comunità locale.

CAPO I - ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 3 - Istituzione ed aggiornamenti

1. L'Amministrazione istituisce, in attuazione del disposto di cui all'art. 14, comma 4 del vigente Statuto, l'Albo delle Libere Forme Associate.

Con riferimento alla loro natura giuridica l'albo comprende:

- a) Associazioni di Volontariato;
- b) Associazioni di promozione sociale
- c) Associazioni, Fondazioni, Comitanti disciplinati ai sensi del Libro I, titolo II, capo II e III, del codice civile. Non onlus;
- d) Organizzazioni non governative (O.N.G.);
- e) Associazioni sportive dilettantistiche;
- f) Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

2. Ai fini dell'erogazione delle forme di sostegno previste dal seguente regolamento, l'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) attività socio-sanitarie ed assistenziali;
- b) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, cultura della convivenza, integrazione sociale e comunitaria;
- c) attività educative di istruzione e formazione;
- d) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- e) attività culturali e di spettacolo;
- f) attività per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;
- g) sviluppo economico e turismo;



- h) recupero, protezione e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della natura;
- i) tutela e promozione dei diritti e del benessere degli animali;
- j) protezione civile;
- k) attività di carattere internazionale.

3. Le associazioni richiedenti l'iscrizione all'albo indicano una o più sezioni tematiche di attività adeguatamente documentate; nel caso di iscrizione a più sezioni tematiche, indicano quella prevalente.

4. Le associazioni possono, altresì, fornire all'Amministrazione ulteriori informazioni descrittive delle attività da esse svolte, nonché del grado di radicamento territoriale - cittadino o di quartiere - delle attività stesse.

5. Le informazioni di cui al precedente comma 4 non entrano a far parte dell'albo, ma sono trattate in modo da essere rese disponibili al pubblico.

ART. 4 - Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Possono iscriversi all'albo comunale le associazioni senza scopo di lucro con sede operativa a Falconara Marittima.

2. non possono essere iscritti all'elenco:

- a) i partiti politici;
- b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
- c) le associazioni che hanno per finalità la tutela economica diretta degli associati;
- d) le associazioni che prevedono nel proprio statuto il trasferimento della qualità di associato;
- e) che perseguono fini di lucro come definito dalla normativa fiscale.

3. La richiesta di iscrizione all'albo, a firma del legale rappresentante, deve essere indirizzata al Sindaco e presentata alla Segreteria Affari Generali.

4. Alla richiesta vanno allegati l'atto costitutivo e lo statuto, registrati a termini di legge, che devono prevedere i seguenti requisiti e prescrizioni:

- a) finalità sociali e assenza di scopo di lucro;
- b) quale oggetto principale lo svolgimento di attività e iniziative di utilità sociale in una o più delle sezioni tematiche di cui al precedente art. 3, comma 2;
- c) divieto di tutelare e promuovere in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa;
- d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammis-



- sione d esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- e) obbligo a redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

5. Vengono iscritte di diritto all'albo, qualora lo richiedano espressamente, indicando gli estremi del decreto regionale di iscrizione, le associazioni di volontariato iscritte al registro di cui alla Legge Regionale Marche 13.04.95, n. 48, le associazioni di promozione sociale iscritte al registro di cui all'art. 5 della Legge Regionale delle Marche del 28.04.04, n. 9, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.

6. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale, devono allegare alla richiesta di iscrizione copia dello Statuto dell'associazione nazionale e copia autentica del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale.

ART. 5 - Procedimento per l'iscrizione e aggiornamento dell'albo

1. Il settore responsabile del procedimento di iscrizione all'albo è la Segreteria Affari Generali.

2. Il termine del procedimento è fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta.

3. Il dirigente affari generali provvede, con proprio atto, ad inserire nell'albo i richiedenti che risultino in possesso di tutti requisiti di cui all'art. 4; provvede altresì a cancellare dall'albo, anche d'ufficio, gli iscritti nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.

4. La Segreteria Affari Generali cura l'aggiornamento dell'albo. Ai fini dell'aggiornamento periodico, i legali rappresentanti delle associazioni iscritte, entro il 31 dicembre di ogni anno dispari, presentano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- a) il mantenimento dei requisiti di cui al precedente articolo 4;
- b) l'avvenuta approvazione del rendiconto economico relativo all'anno precedente.

5. La mancata presentazione della dichiarazione, di cui al comma 4, comporta la cancellazione dall'albo; non sono tenute alla presentazione della dichiarazione le associazioni che, alla scadenza del termine, risultino iscritte all'albo da meno di un anno.

6. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta approva, con atto di natura ricognitoria, l'albo così come risultante dagli aggiornamenti pervenuti nel corso dell'anno precedente.



ART. 6 - Diritti e doveri delle associazioni iscritte all'albo

1. Le associazioni iscritte all'albo hanno diritto, a seguito di richiesta motivata, all'uso delle sale comunali e di quartiere per riunioni ed incontri, compatibilmente con la durata e esigenze dell'Amministrazione comunale.
2. A seguito dell'iscrizione all'albo spetta alle associazioni il diritto di partecipare ai bandi previsti dal successivo art. 11 per l'assegnazione delle risorse finanziarie e dei beni immobili; nonché di presentare progetti per lo svolgimento di attività od iniziative ai sensi dei successivi artt. 13 e 14.
3. Le associazioni hanno l'obbligo di comunicare, nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentante legale avvenute successivamente all'iscrizione all'albo.
4. L'iscrizione all'albo non attribuisce alle associazioni il diritto di utilizzare o riprodurre l'emblema comunale nei propri strumenti di comunicazione o di informazione.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RISORSE FINANZIARIE E DI BENI IMMOBILI DESTINATI ALLE ASSOCIAZIONI

ART. 7 - Individuazione delle risorse e formulazione degli indirizzi

Spetta al Consiglio Comunale, nell'ambito delle proprie competenze politico-amministrative di stabilire, con proprio atto di indirizzo e contestualmente all'approvazione del bilancio revisionale, gli ambiti di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno, individuando l'ammontare delle risorse finanziarie destinate ai settori medesimi.

ART. 8 - Individuazione degli immobili e disposizioni generali sulla loro gestione

1. Gli immobili destinati alle finalità di cui all'art. 14, comma 4 dello Statuto fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art. 823, comma 2, del codice civile.
2. La Giunta ed il Consiglio approvano annualmente, sulla base di un censimento delle disponibilità curato dal settore "Patrimonio", l'elenco degli immobili destinati alle finalità di cui al presente regolamento.
3. L'amministrazione favorisce e promuove la realizzazione di "sedi comuni" per più associazioni, con lo scopo di:
 - a) ottimizzare l'uso degli spazi disponibili sfruttando al meglio particolari caratteristiche strutturali degli immobili;



- b) favorire l'aggregazione e la collaborazione fra associazioni aventi finalità comuni;
- c) incentivare l'ospitalità temporanea, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione, a favore di associazioni di nuova costituzione.

4. Per favorire le finalità di cui al comma 3, l'Amministrazione può concedere la parziale deroga, nel rispetto di limiti di importo esattamente predeterminati, al pagamento delle utenze per un periodo disciplinato nelle specifiche convenzioni.

ART. 9 - Determinazione del canone

1. Il canone degli immobili è determinato sulla base del libero commercio e allo stesso viene applicata una riduzione come dal seguente prospetto:

% di riduzione del canone	Natura dell'associazione
90 %	Associazioni operanti nel settore assistenziale e dei diritti civili ed umanitari, centri di aggregazione giovanile;
50 %	Associazioni operanti nei settori: culturale, formativo, ricreativo, sportive, del tempo libero ed ambientalistico;

2. In via prioritaria è prevista l'assegnazione dello stesso immobile a più Associazioni, nel qual caso, il canone verrà ripartito in forma ponderata fra le stesse.

3. In caso di particolari situazioni nelle quali esistono convenzioni fra il Comune e l'Associazione assegnataria, per attività riconducibili a quelle istituzionali dell'Ente, è consentita l'assegnazione dell'immobile in comodato gratuito.

4. La concessione alle associazioni di spazi all'interno di strutture scolastiche può prevedere il comodato d'uso gratuito degli stessi, ad esclusione delle utenze, nel caso in cui l'associazione rivolga in modo gratuito le proprie attività agli alunni della scuola interessata, presentando un programma da concertare insieme ai dirigenti scolastici ed al settore competente dell'Amministrazione comunale. In tal caso si stipulerà una convenzione secondo le modalità di cui al successivo art. 13, comma 3.

5. In caso di particolari situazioni l'Amministrazione si riserva la possibilità di assegnare, con decisione motivata, un'immobile ad un'associazione applicando una maggiore riduzione del canone oppure una minore riduzione rispetto al prospetto di cui al comma 1.

ART. 10 - Interventi di valorizzazione degli immobili

1. Gli immobili possono essere assegnati alle associazioni anche in corrispettivo della realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia.



2. Il costo delle opere eseguite è portato in compensazione con il canone di concessione dell'immobile.
3. Sono considerati prioritari gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche e per la piena accessibilità degli spazi.
4. I bandi per l'assegnazione di immobili di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina dettata dal successivo art. 10. I bandi descrivono altresì le opere da realizzare sugli immobili e quantificano il costo stimato delle stesse.
5. La realizzazione degli interventi è sottoposta alla vigilanza ed all'approvazione finale dell'Amministrazione, anche ai fini della determinazione del costo effettivo delle opere eseguite.
6. La durata della concessione dell'immobile, avuto riguardo al costo delle opere eseguite e da portare a compensazione con il canone di concessione, può essere superiore ai nove anni.
7. Nel caso che il contratto di concessione dell'immobile venisse rescisso per motivi dell'Amministrazione comunale la stessa rifonderà all'Associazione l'intero capitale speso per l'esecuzione delle opere indicate nel bando, detratto l'importo del canone dovuto.
8. Gli immobili di cui al presente articolo possono essere concessi anche in via diretta nei casi e secondo le modalità di cui al capo IV.

ART. 11 - Doveri dell'assegnatario

1. L'Assegnatario di immobili:
 - a) deve utilizzare i beni con le modalità e secondo le finalità indicate nell'atto di concessione o di locazione;
 - b) si impegna a restituirli all'Amministrazione alla scadenza stabilita nell'atto di concessione o di locazione, senza necessità di un preventivo atto di disdetta; o nella scadenza indicata nel provvedimento di revoca o risoluzione anticipata. L'Amministrazione si riserva la possibilità di revocare o risolvere in qualsiasi momento, con preavviso di sei mesi, la concessione dell'immobile per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale;
 - c) assume gli oneri delle manutenzione ordinaria dell'immobile, come definiti dall'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457;
 - d) risponde civilmente per i danni causati a terzi per danni derivanti dalla custodia del bene locato o concesso ovvero dalla mancata segnalazione di situazioni di pericolo derivante da parti dell'edificio;
 - e) deve provvedere al pagamento del canone pattuito e di quanto dovuto all'Amministrazione per le utenze;
 - f) si impegna a non subconcedere o sublocare l'immobile;



g) si impegna ad assicurare l'immobile

2. La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto dovuto all'Amministrazione per consumi, se protratta per oltre 90 giorni dalla data di richiesta, dà luogo alla decadenza di diritto della concessione, salva e impregiudicata ogni altra azione promossa dall'Amministrazione per il recupero dei crediti.

3. Costituisce altresì causa di decadenza la mancata osservanza di uno qualsiasi degli oneri imposti al concessionario o al locatario con obbligo della restituzione immediata dell'immobile libero da cose e persone, nonché il pagamento di una penale corrispondente a quattro mensilità del canone di libero mercato.

4. L'assegnatario presenta annualmente al settore di riferimento ed al Servizio Patrimonio una relazione sulle attività svolte, con particolare riguardo alla utilizzazione del bene assegnato. I settori possono richiedere ulteriori dati ed informazioni sulla utilizzazione stessa.

5. Il Servizio Patrimonio dell'Amministrazione procede a verifiche periodiche annuali per accertare che l'immobile concesso o locato sia effettivamente destinato alle finalità indicate nell'atto di concessione o di locazione e sul permanere dei requisiti previsti per l'assegnazione. In caso di esito negativo delle verifiche, la Giunta Comunale potrà decidere la decadenza della concessione o locazione dell'immobile.

6. Nelle verifiche periodiche, il servizio Patrimonio valuta anche le condizioni dell'immobile, al fine di indicare le eventuali manutenzioni ordinarie necessarie e fissare il termine entro il quale tali opere dovranno essere eseguite. La mancata esecuzione delle manutenzioni prescritte comporterà la risoluzione della concessione o locazione.

CAPO III - PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE E DI BENI IMMOBILI CON BANDO

ART. 12 - Bandi pubblici per l'assegnazione delle risorse finanziarie e dei beni immobili

1. I settori dell'amministrazione comunale, nell'ambito degli indirizzi determinati dal Consiglio comunale, inseriscono nel programma annuale delle attività gli interventi che intendono realizzare tramite il coinvolgimento delle associazioni e individuano le relative risorse.

2. Gli immobili e i contributi sono assegnati alle associazioni mediante bandi pubblici indetti dai settori dell'amministrazione comunale.

3. Il bando, nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia progettuale delle associazioni, è finalizzato alla selezione di progetti inerenti la realizzazione di



attività ed iniziative di utilità sociale, complementari e sussidiarie rispetto ai servizi comunali.

4. I bandi, predisposti dal dirigente di settore:

- a) individuano le finalità che si intendono perseguire ed i criteri di selezione dei progetti;
- b) indicano le modalità di partecipazione e gli elementi che devono essere contenuti nelle domande;
- c) specificano l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da assegnare nonché i criteri in base ai quali determinare quale sarà la percentuale del costo di ogni progetto selezionato a carico dell'Amministrazione. Il contributo finanziario può raggiungere il 100 per cento del sostegno richiesto;
- d) riguardo ai beni immobili da assegnare, ne esplicitano l'ubicazione, la consistenza, il valore locativo di riferimento, nonché i criteri per la determinazione dell'ammontare del canone di concessione degli stessi. La concessione può anche essere disposta a titolo gratuito in presenza di adeguata motivazione circa l'utilità generale del progetto;
- e) stabiliscono, sulla base della natura delle attività, iniziative e progetti da realizzare, la durata della concessione dei beni immobili, che non può in ogni caso eccedere ai nove anni;
- f) prevedono i casi particolari in cui la concessione di contributi, per iniziative non occasionali, è disciplinata da apposite convenzioni, che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata superiore all'anno e comunque non superiore ai quattro anni, per una sola volta, esclusivamente con atto espresso adeguatamente motivato.

5. I bandi contengono almeno uno dei seguenti criteri di selezione:

- a) che l'iniziativa o l'attività siano presentate da associazioni riunite ai sensi del successivo comma 7;
- b) che l'attività o l'iniziativa presentate si caratterizzi per l'originalità ed il suo carattere innovativo (particolarmente nelle attività culturali);
- c) che l'attività o l'iniziativa presentate intervengano in un contesto che, per una specifica e contingente situazione, si caratterizzi come una forte emergenza sociale, sanitaria, ambientale, di protezione civile, culturale ed internazionale;
- d) al perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;

6. I bandi sono pubblicati presso gli URP, Uffici per le relazioni con il pubblico, sul sito internet dell'Amministrazione e sottoposti alle ulteriori forme di pubblicità ritenute necessarie.

7. Sono ammesse a presentare domanda di partecipazione ai bandi associazioni riunite che abbiano conferito mandato con rappresentanza ad una di esse, detta capofila.



ART. 13 - Valutazione dei progetti e stipula della convenzione

1. La valutazione dei progetti presentati ai sensi del precedente art. 11 è effettuata dal dirigente di settore ed approvata dalla Giunta Comunale. Qualora lo ritenga opportuno, avuto riguardo alla complessità della valutazione da effettuare, il dirigente può demandare la valutazione ad apposita commissione tecnica da lui nominata e presieduta.

Fermo restando i criteri di cui al comma 5, art. 11, viene effettuata una valutazione delle iniziative o attività in rapporto:

- a) alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- b) al tipo di organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;

2. Il dirigente del settore, nel caso di concessione di beni immobili, stipula apposita convenzione con i rappresentanti legali delle associazioni che hanno presentato i progetti selezionati. La convenzione è altresì necessaria nel caso di concessione di contributi per lo svolgimento di attività non occasionali di cui al comma 4, lett. f) del precedente art. 12.

3. La convenzione contiene i seguenti elementari minimi:

- a) descrive l'attività che l'associazione si candida a svolgere in base al progetto presentato;
- b) determina, in applicazione dei criteri di cui al comma 4, lett. c) e e) del precedente art. 12, l'ammontare del contributo finanziario a carico dell'Amministrazione e l'importo del canone di concessione dei beni immobili; può altresì prevedere, qualora sussistano specifiche ragioni di interesse generale adeguatamente motivate e nei limiti d'importo esattamente predeterminati, l'accollo, totale o parziale, delle utenze a carico dell'Amministrazione;
- c) definisce, in conformità al precedente art. 11 le modalità dei controlli esperibili dall'Amministrazione al fine di verificare le condizioni di svolgimento delle attività e di utilizzo e manutenzione dei locali;
- d) riporta i casi di decadenza dei benefici in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 11 e 18;
- e) definisce le modalità di rendicontazione finanziaria in conformità alle disposizioni di cui al successivo art. 17, nonché le modalità di rilevazione dell'impatto sociale delle attività;
- f) dispone circa gli obblighi assicurativi da porre a carico dell'associazione.

4. Nei casi in cui, in considerazione del carattere occasionale dell'attività, non è prevista la stipula di apposita convenzione, le associazioni beneficiarie dei contributi sono tenute ad ottemperare agli obblighi di cui ai successivi artt. 17 e 18.

CAPO IV - PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE IN VIA DIRETTA DI CONTRIBUTI E BENI IMMOBILI



ART. 14 Procedura per l'assegnazione di contributi

1. Al di fuori di quanto previsto dal precedente art. 12, i settori possono destinare, in conformità agli atti di indirizzo di cui al precedente art. 7, una parte, non superiore al 20% delle risorse finanziarie riservate alle associazioni, al sostegno, in via diretta, ad attività od iniziative ritenute particolarmente meritevoli.

2. Per poter usufruire delle forme di sostegno di cui al precedente comma 1, le attività od iniziative devono rientrare negli ambiti individuati prioritariamente dal Consiglio comunale e soddisfare almeno uno dei criteri al comma 5 del precedente art. 12.

3. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 può essere disposta, in casi particolari, adeguatamente motivati, anche a favore di enti privati, associazioni e comitati non iscritti all'albo comunale, al fine di sostenere specifiche iniziative aventi rilievo di carattere nazionale o di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali.

4. Il contributo di cui al precedente comma 1 può raggiungere il cento per cento del sostegno richiesto; il provvedimento relativo deve essere comunicato agli interessati in tempi congrui con la realizzazione dell'attività od iniziativa e comunque entro trenta giorni dal suo inizio.

ART. 15 - Procedura per l'assegnazione di beni immobili

1. L'assegnazione in via diretta degli immobili è decisa dalla Giunta Comunale, qualora, a seguito delle procedure selettive di cui al precedente art. 12, non sia stato possibile provvedere all'assegnazione degli stessi. Nell'assegnazione si ha riguardo ai criteri di cui all'art. 12 comma 5 e all'art. 13 comma 2.

2. Gli immobili da assegnare ai sensi del precedente comma 1, con l'indicazione del relativo valore locativo di riferimento, e dei criteri di preferenza per la loro assegnazione sono inseriti in elenchi resi pubblici secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 6.

3. Per poter usufruire dell'assegnazione degli immobili di cui al comma 1, le associazioni propongono all'amministrazione lo svolgimento di attività od iniziative che devono rientrare negli ambiti individuati prioritariamente dal Consiglio comunale e soddisfare almeno uno dei criteri previsti dal comma 5 del precedente art. 12.

4. La concessione delle strutture di cui al presente articolo è disciplinata da apposita convenzione stipulata fra il dirigente di settore ed il legale rappresentante dell'associazione beneficiaria. In relazione alla natura delle attività sostenute, la convenzione può essere di durata superiore all'anno e comunque non superiore



ai quattro anni, ed è rinnovabile, per una sola volta, esclusivamente con atto espresso adeguatamente motivato.

5. Il contenuto della convenzione è disciplinato dall'art. 13, comma 3, anche per quanto attiene alla determinazione del canone.

ART. 16 - Presentazione, contenuto ed esame della domanda

1. Per accedere alle forme di sostegno dei precedenti articoli 14 e 15 i rappresentanti legali delle associazioni possono presentare progetti e proposte, esplicitando le finalità dell'intervento, la descrizione dell'iniziativa o delle attività, i costi previsti ed il sostegno richiesto all'Amministrazione, gli eventuali contributi erogati da altri soggetti pubblici o privati, il resoconto economico o, se tenuti alla presentazione, il bilancio dell'anno precedente e il nominativo del delegato alla riscossione ed alla firma della convenzione, quando prevista.

2. La domanda deve pervenire almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa; ad essa viene data risposta entro i successivi trenta giorni.

3. La domanda presentata da un'associazione che, sulla base di un rapporto contrattuale in corso di validità, detenga immobili di cui l'Amministrazione ha la necessità di riottenere la disponibilità, viene valutata con priorità rispetto alle domande pervenute.

4. L'assegnazione delle forme di sostegno di cui agli articoli 14 e 15 è disposta con provvedimento motivato del dirigente del settore.

ART. 17 - Rendicontazione

1. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività accompagnata dalla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

ART. 18 - Decadenza

1. I soggetti beneficiari ed assegnatari di contributi finanziari o di immobili decadono dal diritto di ottenerli o di mantenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il sostegno era stato accordato;
- b) non venga presentata la documentazione prescritta al precedente art. 17, in particolare per quanto attiene alla rendicontazione;
- c) sia stato modificato in maniera rilevante il programma dell'iniziativa. E' fatta comunque salva la possibilità di concedere un contributo in forma



ridotta, rivalutato proporzionalmente al programma così come risultante delle variazioni intervenute.

2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma 1, si dà luogo al recupero, della somma erogata, nelle forme previste dalla legge.

Art. 19 Disposizioni per l'utilizzo di beni mobili comunali

1. Le organizzazioni iscritte all'albo comunale delle libere forme associative possono richiedere l'utilizzo temporaneo di beni mobili comunali (quali palchi, sedie, amplificatori, operazioni di montaggio e smontaggio,...) per lo svolgimento di iniziative di utilità sociale;

2. Le richieste da inoltrare ai servizi che hanno in dotazione i beni, formulate sugli appositi stampati predisposti e disponibili presso gli uffici e sul sito internet del comune, devono essere sottoscritte dal rappresentante dell'associazione ed indicare le finalità dell'utilizzo.

Le domande saranno accolte secondo l'ordine di presentazione e compatibilmente con le esigenze dei servizi.

3. La Giunta municipale, su proposta dei singoli settori, determina annualmente la quota contributiva da versare per l'utilizzo dei beni.

Per i beni di particolare valore, la concessione è subordinata al deposito di una cauzione.

Art. 20 Concessione patrocinio

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale e culturale, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "Con il patrocinio del Comune di Falconara Marittima".

Le richieste di patrocinio devono essere indirizzate al Sindaco su carta libera e devono illustrare i tempi di svolgimento, luogo e modalità, i fini, i contenuti della manifestazione, nonché l'indicazione del soggetto richiedente.

Il patrocinio è concesso dal Sindaco, previo parere favorevole della Giunta Municipale, e non comporta vantaggi economici a favore della iniziativa.

Art. 21 Premi e rappresentanza

L'erogazione dei benefici economici e strumentali previsti dalla presente disciplina non impedisce la concessione di premi ed omaggi quali trofei, coppe, medaglie, libri ed altri oggetti di limitato valore economico, disposta dall'amministrazione in occasione di mostre, rassegne, manifestazioni culturali, sportive, o con altri fini sociali.



CAPO V - Disposizioni finali

ART. 22 - Forme di pubblicità

1. L'Amministrazione rende note al pubblico i benefici economici erogati nel corso di ogni esercizio finanziario, ed i destinatari delle stesse, attraverso l'albo istituito ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.1991 n. 412.

2. Tale albo viene pubblicizzato mediante affissione in modo permanente all'Albo pretorio del Comune, ed è posto a disposizione dei richiedenti presso l'ufficio relazioni con il pubblico. Copia dello stesso può essere rilasciato ad ogni cittadino, previa richiesta scritta e pagamento dei costi di segreteria.

3. Dell'avvenuta pubblicazione viene data la più ampia informazione a mezzo stampa e tramite gli altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.

4. Il Sindaco presenta una relazione annuale alle Commissioni consiliari sui contributi, sussidi, beni strumentali, strutture concesse nell'anno, indicandone i soggetti beneficiari, l'ammontare e le finalità di pubblico interesse che si è inteso perseguire.

ART. 23 Modulistica e comunicazioni

1. In conformità alle disposizioni della normativa sul procedimento amministrativo, il Settore Segreteria generale predispone la modulistica collegata alle fattispecie previste dal presente regolamento.

2. In conformità alle disposizioni della normativa sul procedimento amministrativo, le comunicazioni fra l'amministrazione e le associazioni avvengono prevalentemente attraverso l'utilizzo della posta elettronica.

ART. 24 Norme transitorie

Tutti i contratti e le concessioni di beni immobili comunali, in atto all'entrata in vigore del presente regolamento, conservano validità fino alla loro scadenza. Alla scadenza dei contratti o concessioni, l'immobile rientra nella piena disponibilità dell'Amministrazione e la sua assegnazione verranno fatte con le modalità indicate dal presente regolamento.

ART. 25 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento abroga:

- a) la delibera di Giunta comunale n. 221 del 13/06/2009 che istituisce l'albo delle associazioni ai sensi dell'art. 14, co. 4, dello Statuto Comunale, la



delibera di Giunta comunale n. 26 del 23/01/2004 che istituisce una nuova sezione all'interno del suddetto Albo;

- b) parzialmente la Delibera C.C. n. 26 del 4/3/91 "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati", relativamente alle disposizioni incompatibile con il presente regolamento;
- c) e tutte le altre disposizioni regolamentari e provvedimenti incompatibili con lo stesso.

Allegati modulistica

Note alle norme citate

RIFERIMENTI NORMATIVI

STATUTO COMUNALE:

- art. 4 (Lo Statuto)

omissis

- art. 3 Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al mutare delle condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.

omissis

- art. 14 (La partecipazione delle libere forme associative)

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, nella forma di associazioni, organismi ed enti del volontariato dagli stessi costituiti, è valorizzata e sostenuta dagli organismi elettivi comunali come previsto dal presente Statuto e dal regolamento degli Istituti di partecipazione.

Gli organi del Comune valorizzano le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, sostenendone attività e programmi ed attraverso l'eventuale partecipazione delle stesse alla gestione di servizi di interesse comunale ed il finanziamento per progetti specifici.

Il Comune di Falconara Marittima può mettere a disposizione delle associazioni e del volontariato strutture e risorse, nel limite delle proprie disponibilità, anche mediante la stipula di convenzioni. Il regolamento ne definisce i criteri e le modalità.

E' istituito un albo delle associazioni operanti nel territorio comunale. A tale albo si accede solo su domanda scritta presentata da un rappresentante dell'associazione. La domanda, oltre ad esporre le finalità ed i settori di intervento dell'associazione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- statuto dell'associazione
- attestazione della mancanza di fini di lucro, nel caso che ciò non fosse esplicitamente previsto dallo Statuto



- relazione sulle attività svolte, negli ultimi due anni, nel territorio comunale.

Il contributo delle libere forme associative alla amministrazione locale può esplicarsi nella partecipazione alle consulte che esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio comunale e degli altri organi elettivi.

Art. 823 Codice Civile (Condizione giuridica del demanio pubblico)
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (Cod. Nav. 30 e seguenti, 694 e seguenti). Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà (948 e seguenti) e del possesso (1168 e seguenti) regolati dal presente codice.

Art. 31.L. 5-8-1978 n. 457 Norme per l'edilizia residenziale” (Definizione degli interventi)

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.



Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dalla [legge 29 giugno 1939, n. 1497](#), e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12 Legge 7.8.1990 n. 241 (*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma primo deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma primo.

Art. 22. della L. 30-12-1991 n. 412 (Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica).

1. Oltre a quanto stabilito dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. Gli albi sono aggiornati annualmente e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino.

Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi e la Presidenza del Consiglio dei ministri ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità (32)

(32) Articolo abrogato dall'art. 3, [D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118](#):

[D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118](#):

1. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

1. Oltre a quanto stabilito dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni,



crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.

2. Informatizzazione ed accesso agli albi.

1. I soggetti preposti alla tenuta dell'albo provvedono all'informatizzazione dello stesso, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.

Art. 3 Abrogazione

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 22 della [legge 30 dicembre 1991, n. 412](#)